



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI BARI

Sezione IV Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Raffaella Simone	Presidente
Dott. Nicola Magaletti	Giudice
Dott. Paola Cesaroni	Giudice rel. est.

udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento n. 40 /2020 di omologazione del concordato ad istanza della Ecologica s.p.a. e con l'opposizione all'omologa proposta da Ledi s.r.l.

Osserva

Il ricorso merita accoglimento con conseguente omologazione del concordato fallimentare e rigetto dell'opposizione proposta.

In data 20.7.2021 è pervenuta una proposta di concordato fallimentare della Ecologica s.p.a., con la quale si proponeva il pagamento integrale delle spese di procedura prededucibili e dei crediti privilegiati e la suddivisione in due classi dei creditori chirografari: una classe c.d. generale, comprendente tutti i creditori chirografari ad eccezione del Fallimento EDISUD S.p.a., pagata integralmente, ed una classe c.d. parti correlate, composta esclusivamente dal suddetto fallimento, soddisfatta in misura pari al 50,384%, con rinuncia al diritto di regresso ex art. 2871 c.c.



La proposta era estesa ai creditori che avevano già depositato istanza di ammissione tardiva, mentre il proponente riservava di valutare se estendere la proposta ai creditori che avessero depositato istanza di insinuazione tardiva ex art. 101 l.f. nelle more dell'approvazione e dell'omologazione del concordato.

Era previsto il termine di 20 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione del concordato per procedere ai pagamenti.

In aggiunta, la proponente specificava di essere disponibile ad acquistare la parte di archivio di proprietà del Fallimento EDISUD S.p.a., previa comunicazione del relativo prezzo di acquisto, promettendo inoltre di mantenere gli attuali livelli occupazionali sia con riferimento al personale ceduto appartenente alla categoria dei giornalisti professionisti, collaboratori fissi, corrispondenti e pubblicisti e sia all'ulteriore personale dei poligrafici, precisando di riservarsi la facoltà di far subentrare una società di nuova costituzione da essa partecipata alla quale trasferire o concedere in uso la testata a seguito dell'omologazione ed integrale esecuzione della presente proposta di concordato. Si impegnava, infine, a non procedere ad alcun licenziamento per ventiquattro mesi, a presentare un programma di intervento ed investimenti coerenti con lo stato di crisi, finalizzato a superare le inefficienze di natura gestionale, commerciale o produttiva, e/o al riassetto redazionale e a garantire la copertura finanziaria degli investimenti programmati ed a finanziare corsi di formazione per la riqualificazione del personale per garantire forme di sostenibilità, nonché, in presenza dei requisiti di legge, ad attivare un percorso concordato di prepensionamento con le categorie dei giornalisti professionisti e dei poligrafici.

La proposta era garantita attraverso l'impegno della Miccolis S.p.a. ed il versamento di assegni circolari per complessivi € 2.000.000,00 nelle mani della curatela fallimentare.

Ricevuto il parere favorevole dei curatori e del CDC, valutata la correttezza della formazione delle classi da parte del Tribunale, il Giudice delegato, alla luce della contemporanea pendenza di altra procedura di concordato fallimentare presentata dalla Ledi s.r.l., ha rimesso al CDC la scelta sulla proposta da sottoporre all'approvazione dei creditori.

Il CDC, a maggioranza, ha deliberato nel senso di ritenere entrambe le proposte meritevoli di essere sottoposte al ceto creditorio, nel rispetto delle prerogative attribuite agli altri organi della procedura, optando, in mancanza, per la proposta di Ecologica s.p.a. ed i curatori, condividendo quanto espresso dal CDC hanno chiesto di sottoporre al voto entrambe le proposte, al fine di consentire ai creditori la scelta più conveniente per la procedura.

Con decreto del 28.7.2021, sono state quindi aperte le operazioni di voto su entrambe le proposte, specificando che sarebbe stato riconosciuto il diritto di voto al fallimento della società controllante (fallimento Edisud s.p.a.), tenuto conto dei principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite (Sez. Un. Civili, 28 Giugno 2018, n. 17186) in ordine alla ratio della esclusione dal voto prevista dall'art. 127 sesto comma, l.f., non ricorrente nel caso di società fallita.

Nei termini assegnati, è stata approvata la proposta di Ecologica s.p.a., la quale ha provveduto a richiedere l'omologazione in ossequio al decreto del Giudice delegato del giorno 1.9.2021.

Ha proposto opposizione la Leqi s.r.l.

Si provvede separatamente e per punti in ordine all'esame dei motivi di opposizione proposti, premettendo tuttavia che "Nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione (salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti), restando escluso ogni controllo sul merito, giacchè la valutazione del contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, mentre al giudice delegato spetta soltanto un controllo sulla ritualità della proposta medesima" (così Cass. Sez. I n. 24359/13; Cassazione civile, sez. I, 01/10/2015, n. 19645).

Ritiene, in particolare, il Tribunale che, a differenza di quanto avviene nel concordato preventivo (si richiama sul punto la disamina contenuta nella pronuncia della Suprema Corte n. 24359/13 in ordine alle differenze sostanziali tra il concordato preventivo e quello



fallimentare), la proposizione dell'opposizione non comporta di per sé l'estensione del potere valutativo e conoscitivo del Tribunale alla convenienza della proposta concordataria, restando tale estensione circoscritta all'ipotesi contemplata dall'art. 129 l.f. laddove "il creditore appartenente ad una classe dissenziente contesti la convenienza della proposta" ed il tribunale ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Al di fuori di tale ipotesi, la valutazione di convenienza della proposta concordataria è riservata ai creditori, unici soggetti titolari di un interesse qualificato al riguardo, in quanto "i creditori dispongono per la loro valutazione della proposta concordataria di tutti gli elementi acquisiti dagli organi fallimentari nel corso della procedura nonché dei pareri del curatore e del comitato dei creditori" (Cass. 24359/13 cit.).

Sulla base di tali elementi "ogni creditore è in condizione di esprimere un proprio giudizio sulla proposta concordataria ed assumere in sede di votazione la posizione che ritiene più opportuna".

Ciò premesso, si passa ad esaminare il contenuto della opposizione.

Come attestato dal G.D. nel decreto del 28.7.2021, la procedura si è svolta regolarmente e non sussistono profili di inammissibilità.

Deve ritenersi che la Ledi sia legittimata all'opposizione.

L'interesse menzionato dall'art. 129 l.f. deve essere "attuale e specifico" (Cassazione civile, sez. un., 28/06/2018, n. 17186); pertanto, non è individuabile nella circostanza di aver formulato una proposta concorrente, in quanto tale proposta, messa al voto, non è stata approvata dai creditori e deve quindi ritenersi improcedibile, non avendo la Ledi s.r.l. all'attualità depositato una nuova proposta da poter esaminare nell'ipotesi in cui non si dovesse pervenire all'omologa della proposta approvata.

La circostanza evidenziata nel ricorso, tuttavia, in ordine alla titolarità di un credito ipotecario non considerato nella proposta, salva ogni valutazione nel merito della censura, dovendo la



legittimazione essere indagata sulla base della prospettazione contenuta in ricorso, è idonea a radicare la legittimazione all'opposizione.

I motivi di opposizione sono così sintetizzabili:

1. Irregolarità della procedura per nullità o inefficacia assoluta della proposta concordataria di Ecologica s.p.a. del 20 luglio 2021 in quanto sottoscritta da chi non aveva i poteri amministrativi e di rappresentanza per poterla sottoscrivere;

La proposta di concordato fallimentare è stata firmata dall'amministratore unico della società proponente, dotato dei "più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società", giusta visura camerale in atti; ai sensi dell'art. 2384 c.c. eventuali dissensi dell'organo assembleare non sarebbero opponibili ai terzi e tra questi alla procedura fallimentare. In ogni caso, a fronte dell'eccezione sollevata, la proponente ha tempestivamente replicato producendo delibera assembleare di ratifica dell'operato dell'amministratore unico. A nulla varrebbero le eventuali obiezioni circa l'inerenza della proposta di concordato all'oggetto sociale della Ecologica s.p.a., potendo tali questioni rilevare unicamente all'interno della società e non nei confronti dei terzi. L'eccezione, pertanto, deve ritenersi infondata.

2. Irregolarità della procedura per inammissibilità della proposta concordataria Ecologica s.p.a. del 20 luglio 2021 per omessa considerazione di tempi e modalità di soddisfazione concorsuale di un credito iscritto nello stato passivo esecutivo (credito ipotecario già AMCO s.p.a.);

Sul punto, deve farsi richiamo a quanto già osservato nel provvedimento emesso dal giudice delegato nel decidere il reclamo ex art. 36 l.f. proposto da Ledi s.r.l., che viene condiviso dal Collegio.

La società fallita è terzo datore di ipoteca -attraverso un immobile acquisito all'attivo fallimentare- a garanzia di un credito vantato nei confronti di una diversa società fallita (Edisud s.p.a.). Il creditore di Edisud, titolare unicamente di un diritto reale di garanzia nei confronti della Mediterranea s.p.a., ha presentato domanda di ammissione al passivo ed è stato



ammesso ai soli fini del riconoscimento della garanzia ipotecaria. Il Giudice delegato, infatti, consapevole della presenza di orientamenti discordi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto di condividere le statuizioni contenute nella pronuncia della Cass. sez. I, 30/01/2019, n. 2657, seppur allo stato minoritaria, basate sul tenore letterale dell'art. 52 l.f. e sulle maggiori garanzie –anche in termini di tutela del diritto di difesa e del contraddittorio– assicurate dal procedimento di cui agli artt. 92 e ss. L.f. Deve, tuttavia, ritenersi che tale inserimento nello stato passivo, e ferma restando l'efficacia di giudicato endofallimentare propria dello stato passivo, non abbia mutato la natura giuridica del diritto azionato e riconosciuto nello stato passivo, relativo unicamente all'esistenza di un diritto reale di garanzia e non alla creazione di un diritto di credito che non è mai esistito e non è stato né chiesto nella domanda di insinuazione né riconosciuto con il provvedimento di ammissione. Pertanto, il principio secondo cui la proposta di concordato fallimentare debba prevedere il pagamento –seppur parziale– di tutti i creditori risultanti dallo stato passivo non è derogato dalla esclusione nella proposta di Ecologica s.p.a. del soddisfacimento del terzo datore di ipoteca, che conserverebbe il proprio diritto di prelazione sull'immobile trasferito alla proponente, trattandosi di soggetto che è creditore di Edisud s.p.a. e non della società fallita. Né può imporsi sul punto la necessaria formazione di una classe, riservata per l'appunto ai creditori e non ai titolari di diritti di garanzia.

Condividendosi tali principi, la Ledi s.r.l. resterà titolare del proprio diritto di garanzia sull'immobile trasferito alla proponente, senza ovviamente subire alcuna cancellazione pregiudizievole.

3. irregolarità della procedura per mancata comunicazione alla Ledi s.r.l. del provvedimento collegiale del Tribunale di accertamento della regolare costituzione delle classi ex art. 125, terzo comma, l.f. rispetto alla proposta concordataria Ecologica s.p.a. del 20 luglio 2021 con conseguente grave difetto informativo della proponente concorrente Ledi s.r.l.;

Prevedendo le proposte di concordato la formazione di classi, esse sono state sottoposte alla valutazione del Tribunale, che ha giudicato corretta la formazione delle classi prevista all'interno di ciascuna proposta.

Il provvedimento collegiale, interno alla procedura concorsuale, è stato comunicato anche all'altro proponente controinteressato, mentre tale comunicazione non è stata fatta in relazione all'ultima proposta, ossia quella oggetto dell'odierna omologa.

Pertanto, la Ledi s.r.l. lamenta l'alterazione della correttezza della procedura competitiva, non avendo ricevuto notizia della nuova proposta di Ecologica, oggi sottoposta ad omologa.

Il rilievo, seppur suggestivo, non è fondato.

Deve premettersi che il legislatore ha operato una scelta netta nell'escludere l'esperibilità di procedure competitive tra le proposte di concordato fallimentare, come si desume agevolmente dalla lettura dell'art. 1.f. laddove si stabilisce che in caso di pluralità di proposte sia rimessa al CDC la scelta in ordine alla proposta da sottoporre al voto, salva la facoltà per i curatori di proporre e per il GD di decidere di sottoporle al voto entrambe. Si prevede, inoltre, quale norma di chiusura, la prevalenza della proposta depositata per prima, nel caso in cui siano approvate entrambe.

In conclusione, la scelta legislativa è netta nel prevedere i meccanismi di scelta delle proposte concorrenti, escludendo implicitamente il ricorso a procedure competitive, presumibilmente perché consapevole della difficoltà di comparare equamente le proposte che possono contenere plurimi elementi di differenziazione, non riconducibili alla mera comparazione del dato quantitativo del prezzo offerto (come avviene invece nel caso delle offerte concorrenti o delle vendite forzate).

Ciò premesso e chiarito, deve rilevarsi in primo luogo che la Ledi non ha inteso muovere alcuna contestazione nel momento in cui, con l'apertura delle operazioni di voto, è venuta a conoscenza della presenza di una nuova proposta e del suo contenuto (come da pec inviata dai curatori fallimentari in data 28.7.2021 in ossequio al contestuale provvedimento giudiziale).



Ritiene, infatti, il Tribunale che la dedotta violazione della procedura avrebbe dovuto essere oggetto di una tempestiva impugnazione, sotto forma di reclamo ai sensi dell'art. 26 l.f., al fine di usufruire eventualmente dello spatium deliberandi per la proposizione di una proposta migliorativa prima dell'apertura delle operazioni di voto (momento che costituisce a norma di legge il limite oltre il quale non è possibile il deposito di una nuova proposta da mettere in competizione con le altre già pendenti).

Inoltre, deve rimarcarsi come la proposta formulata da Ledi non sia stata approvata dai creditori e sia quindi allo stato caducata, mentre alcuna nuova proposta è stata depositata medio tempore nella procedura fallimentare, cosicché viene meno l'interesse concreto e qualificato a denunciare la violazione procedurale evidenziata, non avendo manifestato alcun interesse alla presentazione di una nuova proposta.

4. *irregolarità della procedura per la omessa attività di verifica da parte dei Curatori Mediterranea s.p.a. della titolarità effettiva della proposta Ecologica s.p.a. del 20 luglio 2021 e/o delle reali sue fonti di finanziamento ovvero, in via subordinata, per la omessa informativa dei creditori votanti della titolarità effettiva della proposta Ecologica s.p.a. del 20 luglio 2021 e/o delle reali sue fonti di finanziamento con conseguente grave vizio della intera fase del voto concordatario;*

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, citato dalla stessa opponente: "L'identificazione del reale soggetto proponente il concordato può essere indubbiamente un elemento essenziale per la corretta valutazione della stessa e quindi fa parte di quelle notizie che debbono essere veritiere e note ai creditori affinché possano esprimere un consenso informato. E' tuttavia necessario identificare e circoscrivere gli elementi caratterizzanti il soggetto proponente che debbono essere noti in quanto, diversamente si aprirebbe la via ad un'infinita possibilità di contestazioni, posto che nel c.d. mercato dell'insolvenza aperto dalla riforma con la liberalizzazione della legittimazione alla proposta di concordato possono entrare i soggetti più diversi, ben potendo, dal punto di vista esclusivamente soggettivo, essere decisive per taluni circostanze che per altri possono essere del tutto ininfluenti, così che, ad



esempio, potrebbe per taluno essere circostanza moralmente ostativa all'accettazione quella che il proponente sia un'impresa che ha interessi nel mercato bellico oppure che delocalizza l'attività in paesi dove il lavoro ha scarsa tutela.

Escludendo dunque la necessità di conoscenza di elementi connessi alla reale identità del proponente necessariamente oggetto di valutazione eminentemente soggettiva ciò che oggettivamente interessa la platea dei creditori e che quindi può ritenersi che l'ordinamento imponga per un'esigenza di tutela del loro affidamento sono quelle informazioni che attengono alla capacità del soggetto di eseguire il concordato e quindi alla fattibilità del medesimo di cui i creditori sono i primi e, in difetto di opposizioni, unici giudici (Cass. civ. n. 21860/2010)" (Cass. Civ. 10 febbraio 2011, n.3274).

Il Tribunale condivide l'orientamento riportato: nella specie, la proposta è formulata esclusivamente da Ecologica s.p.a., che assume in proprio gli obblighi derivanti dalla proposta concordataria e ne garantisce l'adempimento insieme alla Miccolis s.p.a.; i curatori fallimentari hanno quindi espresso il proprio parere favorevole tenuto conto dei bilanci in atti e delle somme già versate a titolo cauzionale.

La proposta prevede ab origine la possibilità di costituire una new co. partecipata dalla Ecologica alla quale conferire l'attivo concordatario, circostanza che non elude affatto le norme vigenti, tenuto conto che gli unici soggetti obbligati restano la Ecologica s.p.a. e la Miccolis s.p.a. e che quindi ogni valutazione sulla solvibilità debba farsi con esclusivo riferimento ai soggetti obbligati.

Non vi è, pertanto, alcuno spazio per ulteriori indagini circa "la reale composizione soggettiva del proponente, l'effettiva affidabilità ai fini dell'esecuzione del concordato; conflitti di interesse; il rispetto delle norme di legge sul c.d. titolare effettivo" (opposizione della Ledi s.r.l.).

Il proponente ed il soggetto obbligato restano quelli indicati in proposta e resta salva la possibilità di conferire –successivamente- nell'ambito dell'operazione di investimento qui



compiuta l'attivo concordatario in altra società, senza che tale circostanza possa minimamente influire sulla validità e sull'efficacia della proposta concordataria formulata.

La circostanza evidenziata in udienza circa la provenienza di una parte della provvista depositata a titolo cauzionale da un soggetto terzo risulta –a parere del Tribunale- irrilevante per le ragioni già esplicitate: l'apporto di somme potrebbe presumibilmente preannunciare la futura partecipazione del terzo alla società di nuova costituzione ma trattasi di circostanza neutra rispetto all'adempimento della proposta concordataria; né può sostenersi che l'anticipazione di una somma di danaro da parte del terzo sia idonea di per sé a configurare l'esistenza di un vincolo sociale occulto con la Ecologica, tenuto conto della natura isolata dell'apporto e dell'assenza di ulteriori elementi indiziari a sostegno (sull'interpretazione giurisprudenziale prevalente in materia di socio di fatto, si veda, ad esempio: Cassazione civile, sez. I, 28/10/2019, n. 27541). In ogni caso, condividendosi l'orientamento della Suprema Corte sopra citato, anche la qualifica di socio occulto resterebbe irrilevante, una volta verificata la serietà e la fattibilità della proposta.

Quanto alla denunciata violazione delle norme sull'editoria, è sufficiente sul punto rilevare che la società fallita non svolgeva di fatto attività di editoria (che era svolta dalla società Edisud s.p.a.) e che in ogni caso il fallimento ha determinato la cessazione di qualsiasi attività venisse esercitata, cosicché il concordato comporta il trasferimento della titolarità dell'attivo fallimentare, nel quale rientra la testata giornalistica, senza che ciò possa comportare il trasferimento di un'attività editoriale che non è parte dell'attivo. Il rispetto delle norme vigenti sull'editoria dovrà essere assicurato dal soggetto che deciderà di avviare eventualmente l'attività editoriale con l'uso della testata trasferita, che potrà essere la proponente ovvero altro soggetto a cui verrà trasferita la titolarità o l'uso della testata giornalistica ma trattasi di valutazione successiva ed estranea all'indagine ed all'ambito di cognizione del Tribunale adito.

5. irregolarità della procedura per la mancata considerazione nei pareri di legge ex art. 125 l.f. del Comitato dei creditori e dei Curatori dei chiarimenti resi dalla Ledi s.r.l. in data 28

luglio 2021, pur espressamente disposti in comunicazione ai creditori per il voto dal provvedimento del Signor G.D. del 28 luglio 2021;

Prima dell'apertura delle operazioni di voto sulle due proposte concorrenti e dopo che entrambe le proposte avevano ricevuto i pareri dei curatori e del CDC, è pervenuta dalla Ledi s.r.l. una nota di precisazioni, trasmessa ai creditori unitamente alle proposte in votazione per consentire ai creditori una corretta informazione e quindi una votazione consapevole; ogni valutazione compiuta al riguardo dai creditori –per quanto già esplicitato- esula dal presente giudizio, involgendo profili di convenienza a loro riservati.

Non può –ad avviso del Tribunale- sostenersi l'irregolarità dei pareri resi dai curatori e dal CDC prima delle suddette precisazioni, proprio per il carattere di chiarimento e non innovativo della suddetta nota, non qualificabile conseguentemente quale nuova proposta, come evidenziato dalla stessa Ledi (“ulteriori chiarimenti e precisazioni in ordine a due profili di quanto già esposto e richiesto nel ricorso contenente proposta di concordato fallimentare depositato il 7 luglio 2021, fermo tutto quanto il resto”).

La trasmissione integrale della documentazione ai creditori ha quindi indubbiamente consentito un esercizio consapevole del diritto di voto, soprattutto da parte del creditore fallimento Edisud s.p.a., il cui voto è risultato determinante per l'esito delle operazioni, tenuto altresì conto della qualità dei soggetti coinvolti nell'esercizio del diritto di voto.

6. errata valutazione economica di convenienza comparativa – per un duplice motivo – tra la proposta Ecologica s.p.a. del 20 luglio 2021 e la proposta Ledi s.r.l. del 7 luglio 2021 da parte sia del Comitato dei creditori e dei Curatori Fall. Mediterranea s.p.a., sia dei Creditori votanti e, segnatamente, del creditore Fall. Edisud s.p.a. con conseguente nullità e/o annullamento e/o inefficacia assoluta del suo voto e della conseguente illegittima approvazione del concordato Ecologica s.p.a. per il suo voto determinante;

Per le ragioni sopra esplicitate, il controllo del Tribunale non può estendersi alla valutazione di convenienza della proposta concordataria, esclusivamente rimessa ai creditori, non ricorrendo peraltro l'ipotesi dell'opposizione proposta da creditore appartenente a classe



dissenziante, non essendo -per quanto già chiarito- la Ledi creditrice della società fallita Mediterranea.

Pertanto, la valutazione di convenienza operata dal creditore Fallimento Edisud è a lui riservata e non è sindacabile in questa sede, mentre i pareri dei curatori e del Comitato dei creditori sono stati correttamente formulati e non presentano alcuna irregolarità, non essendo sindacabili, per l'appunto, i profili di merito.

Pertanto, la procedura seguita risulta corretta.

Il concordato pertanto può essere omologato, alle condizioni indicate nella proposta, come più analiticamente specificate nel dispositivo.

Ai curatori viene poi assegnato il compito di provvedere al pagamento delle spese e dei crediti ammessi nello stato passivo del fallito, secondo i criteri stabiliti nella proposta, utilizzando le somme messe a disposizione dal proponente il concordato, il tutto sotto la sorveglianza del giudice delegato.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza, applicato il valore indeterminabile, complessità alta per i procedimenti camerati.

P.Q.M.

- omologa il predetto concordato fallimentare alle seguenti condizioni:

- pagamento integrale dei creditori prededucibili e dei crediti privilegiati;
- pagamento integrale dei creditori chirografari, classe generale;
- pagamento in misura pari al 50,384%, con rinuncia al diritto di regresso ex art. 2871 c.c. del creditore Fallimento EDISUD S.p.a.,
- estensione del medesimo trattamento ai creditori che hanno già depositato istanza di ammissione tardiva alla data della proposta, con riserva di valutare se estendere la medesima proposta ai creditori che avessero depositato istanza di insinuazione tardiva ex art. 101 l.f. nelle more dell'approvazione e dell'omologazione del concordato;



- il tutto entro 20 gg. dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione o dalla definitività dell'accertamento, per i crediti non ancora ammessi in via definitiva al passivo fallimentare;

- trasferimento della totalità delle attività fallimentari al proponente solo a seguito dell'integrale adempimento dei pagamenti (e dell'esecuzione degli accantonamenti) previsti, da attuarsi con le modalità determinate dal Giudice delegato, con l'autorizzazione della Soprintendenza in ragione del vincolo esistente;

Devono rimettersi a separati accordi tra il proponente ed il fallimento Edisud s.p.a. l'adempimento degli impegni assunti in relazione alla predetta procedura.

- condanna la Ledi s.r.l. al pagamento in favore della Ecologica s.p.a. delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 3170,00 oltre r.f. iva e cap come per legge.

Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, addì 4.10.2021

Il Presidente

Dr.ssa Raffaella Simone

Il Giudice relatore

Dr.ssa Paola Cesaroni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
BARI, 8/10/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria CIELLI)

